

BOLOGNA, 3 febbraio 2012, h 15.30 – 18.30
SEMINARIO SU “ANTIRICICLAGGIO”

I PRECEDENTI NORMATIVI

- La prima direttiva europea sulla lotta contro il “riciclaggio” porta la data del 28.06.1991 (**Dir. 91/308/CEE**). Era relativa al contrasto dei proventi da reati connessi al traffico di stupefacenti e riguardava gli enti creditizi e finanziari. **NON interessava i professionisti.**

- La seconda direttiva europea (4.12.2001, **Dir. 2001/97/CEE**) ha definito i c.d. “reati gravi” che determinano flussi di denaro, precisando la nozione di “riciclaggio” (conversione, trasferimento, occultamento, dissimulazione, acquisto o detenzione di beni, denaro o risorse provenienti da attività illecite). L’ambito di applicazione di questa norma è stato notevolmente ampliato, prevedendo per la prima volta fra i destinatari anche i professionisti (revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e gli altri “*professionisti legali*”). Per questi ultimi le attività oggetto di controllo riguardano l’assistenza e la rappresentanza dei clienti. Veniva pertanto previsto l’obbligo di identificazione della clientela, della registrazione dei dati e della comunicazione alle autorità di ogni fatto che potesse costituire indizio di “riciclaggio”.

- Infine, in data 26.10.2005, veniva emanata la terza direttiva europea (**Dir. 2005/60/CE**), che ha ulteriormente precisato ed ampliato i contenuti delle precedenti disposizioni comunitarie, individuando non più i “proventi da attività illecite”, ma i “proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo”. Sono state introdotte pertanto disposizioni più specifiche e dettagliate, non solo sulla identificazione della clientela, ma anche sul titolare effettivo delle operazioni e sulla eventuale esistenza di rapporti di affari “ad alto rischio”. La terza direttiva (2005/60/CE) ha espressamente abrogato la prima, nulla dicendo tuttavia sulla sorte della seconda. Comunque, poiché con la seconda direttiva il legislatore comunitario aveva modificato la prima, sostituendone quasi tutti gli articoli, se ne deduce che anche la seconda non sia più in vigore.

Gli atti normativi di recepimento nella legislazione italiana sono i seguenti:

- A) Il Decreto Legge n. 143, del 3.05.1991, convertito con modificazioni nella **L. n. 197, del 5.07.1991** (c.d. “Legge Antiriciclaggio”), ha provveduto al formale recepimento del primo atto comunitario.
- B) Con la Legge Comunitaria per l’anno 2002 (L. 3 febbraio 2003, n. 14) e – sostanzialmente – con il **D. Lgs. del 20.02.2004, n. 56**, è stata recepita la seconda direttiva; tuttavia – per i professionisti – questa normativa non è entrata immediatamente in vigore, perché l’art. 23 stabiliva che le relative disposizioni fossero accompagnate da apposito regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla entrata in vigore del testo. Tale Regolamento Ministeriale (Reg. n. 141) è stato approvato il 3.02.2006, è stato pubblicato in G.U. in data 7.04.2006 ed è definitivamente entrato in vigore a partire dal 22.04.2006.
- C) Con la Legge Comunitaria per l’anno 2005 (art. 22, L. 25.01.2006, n. 29) è stata infine recepita la terza direttiva e ad essa è stata data attuazione con il **D. Lgs. 21.11.2007, n. 231**. Tale ultima norma ha abrogato espressamente gran parte della L. 197/1991, nonché il D. Lgs. n. 56/2004, unitamente ai relativi regolamenti di attuazione. Sono stati precisati ed ampliati gli obblighi facenti capo ai vari destinatari; **è stato soppresso l’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.)**, sostituito con **l’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)**; è stata prevista una sorta di “filtro” delle operazioni sospette attraverso i vari Ordini Professionali; sono state modificate ed aggravate le sanzioni, prevedendo obblighi di informazione e formazione a carico di vari soggetti.

Pertanto, quando oggi si richiama la normativa “Antiriciclaggio”, si deve fare riferimento esclusivo alla terza direttiva e – per quanto concerne l’ordinamento statale – al D. Lgs. n. 231/2007, che ne costituisce l’applicazione, oltre ai successivi provvedimenti normativi di integrazione e/o modifica di quest’ultimo.

Il D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 251 – G.U. 03.11.2009, n. 256 ha apportato integrazioni e correzioni alla normativa previgente.

Limitazioni all’uso del denaro contante.

Con l’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 e con effetto dal 30 aprile 2008, viene introdotto il limite massimo dei 5.000 euro, anche per importi frazionati, per il trasferimento del denaro contante fra soggetti diversi.

Detto limite viene poi innalzato, a partire dal 25.06.2008, al valore di 12.500 Euro a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 e relativa legge di conversione.

Con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, l'importo massimo viene ridotto a 2.500,00 Euro.

Da ultimo, il c.d. "Decreto Salva Italia" n. 201/2011, convertito in Legge il 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 Dicembre 2011, ha apportato nuove ulteriori regole e riduzioni sull'utilizzo di denaro contante nei pagamenti.

Alla data odierna scende pertanto a 999,99 Euro la soglia massima al di sopra della quale non sarà più possibile effettuare pagamenti in contanti o tramite titoli al portatore.

Tale norma è finalizzata non solo a contrastare il riciclaggio di proventi di attività criminose, ma anche a favorire l'emersione di base imponibile. Il limite non si applica sui versamenti o prelevamenti effettuati sui propri conti correnti.

Si ricorda che eventuali operazioni che infrangono tale ultima norma dal momento dell'entrata in vigore del decreto e sino al 31 gennaio 2012 non vengono sanzionate.